



**Il nuovo**  
**Indicatore della Situazione Economica**  
**Equivalente (I.S.E.E.)**  
**Analisi e conseguenze del D.P.C.M.**  
**5 dicembre 2013 n. 159**  
**(Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014)**

Milano  
6 marzo 2014

# Il decreto Salva - Italia

- La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto, all'articolo 5, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il decreto dovrà rivedere sia le **modalità di determinazione** che i **campi di applicazione** dell'**indicatore della situazione economica equivalente** (ISEE).

# Articolo 5

- L'articolo 5 citato fissa i seguenti principi ispiratori:
  - **adottare** una **definizione di reddito disponibile** che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
  - **migliorare** la **capacità selettiva** dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
  - **permettere** una **differenziazione** dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

# Il D.P.C.M. 159/2013

- In data 24 gennaio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.
- Entrata in vigore: 8 febbraio 2014

# Percorso attuativo

- Entro il 9 maggio 2014, approvazione del modello tipo della D.S.U., dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'I.N.P.S., sentita l'Agenzia delle Entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali.
- Della avvenuta approvazione viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

# Percorso attuativo

- A partire dall'8 giugno 2014 (30 giorni dalla data di approvazione del modello di D.S.U.) l'I.S.E.E. è rilasciato secondo le nuove regole e le nuove modalità .
- Le DSU in corso di validità alla data dell'8 giugno, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

# Percorso attuativo

- Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all' 8 giugno 2014, sono erogate sulla base del nuovo ISEE.
- Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro l'8 giugno gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove regole nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

# Percorso attuativo

- Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni ex D. Lgs. 109/1998, continuano ad essere erogate secondo le regole medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi – da parte degli Enti erogatori - che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove regole, e comunque non oltre dodici mesi dalla data del 8 giugno 2014 (7 giugno 2015) , nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.



# Il ruolo dei Comuni

- **Politiche tariffarie ambitali?**
- **Politiche tariffarie comunali?**

# Il ruolo dei soggetti erogatori

- Gli enti erogatori, in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario, hanno la facoltà di prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
- Una facoltà già prevista nella disciplina vigente: ora viene introdotto un limite: “ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.”

# Il ruolo dei Comuni

- Rilevazione puntuale degli interventi e servizi
- Presenza di regolamentazione
- Quali compartecipazioni?
- Metodo a fasce o metodo lineare
- Quali esenzioni e limiti
- Simulazioni
- Attenzione alla disabilità
- Attenzione ai servizi per minori
- Attenzione alla compartecipazione per anziani in strutture socio – sanitarie
- Gli equilibri di bilancio

# I.S.E.E.

- Il nuovo I.S.E.E. è da considerarsi «**livello essenziale delle prestazioni**».
- Di conseguenza le leggi regionali ed i regolamenti comunali dovranno considerare vincolanti le sue prescrizioni.
- In relazione alle leggi regionali, si potranno considerare condizioni migliorative, dove per migliorative si deve intendere generatrici di condizioni di maggiore favore per i cittadini.

# Art. 117 Costituzione

- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... omissis .....**
  - m) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.**

# Struttura I.S.E.E. attuale

I.S.E.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.)  
è dato dalla somma tra:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF
- il reddito delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare)
- il reddito del patrimonio immobiliare (nel limite e con le esenzioni di cui al D. Lgs. 109/1998 e le successive modificazioni, detratte le spese di locazione nei limiti fissati dalla legge.)

Questi elementi si combinano tra loro nella seguente formula

**(Reddito + Patrimonio):nucleo familiare(scala equivalenza) = I.S.E.E.**

## I.S.E.

- L'indicatore della situazione economica è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare e del venti per cento della situazione patrimoniale.

# Nuovo I.S.E.E.

## Le modifiche al Sistema vigente



# Le modifiche

## Le modifiche sostanziali riguardano

- ❖ ciò che va considerato nell'Indicatore della Situazione Reddituale
- ❖ ciò che va considerato nell'Indicatore della Situazione Patrimoniale
- ❖ il diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste.

# L'indicatore della situazione reddituale

- Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.
- La reale novità introdotta dall'articolo 5 è l'inclusione nell'ISR della percezione di **somme** anche se **esenti da imposizione fiscale**.
- Il decreto, conseguentemente, amplia l'elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:

# Le entrate da dichiarare

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta (nuove attività produttive, contribuenti minimi, cedolare secca, componenti accessorie della retribuzione);
- le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;
- il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni ...);
- assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- assegni per il nucleo familiare;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all'estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;
- trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato).

# Nello specifico

- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;
- pensione sociale;
- assegno nucleo familiare numeroso
- assegno di maternità;
- voucher o contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”);
- assegni di cura;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
- ogni altro contributo pubblico.
- Tutte queste voci nella normativa previgente sull’ISEE non erano computate.

# Le franchigie

- Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune **franchigie**:
  - per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
  - per chi risiede in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 52.500 euro, accresciuta di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  - fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1.000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.

# Franchigie per disabilità

- 4.000,00 euro di franchigia per ogni persona con disabilità media (più sotto ne specifichiamo il significato) presente nel nucleo, incrementata a 5.500,00 euro se minorenni;
- 5.500,00 euro di franchigia per ogni persona con disabilità grave, incrementata a 7.500,00 se minorenni;
- 7.000,00 euro per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo, incrementata a 9.500,00 se minorenni.

# Cosa si intende per disabilità?

Il D.P.C.M. tenta di mettere a punto dei criteri oggettivi per la determinazione di:

- **disabilità media,**
- **disabilità grave,**
- **non autosufficienza**

**poiché le diverse condizioni comportano un diverso trattamento.**

# Detrazioni spese

Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese:

- le spese sanitarie per disabili e le spese per l'acquisto di cani guida (deducibili in denuncia dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 5000 euro;
- le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti. Quanto si può detrarre? Si può detrarre la spesa fino all'ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia di 1000 euro di cui abbiamo parlato più sopra.
- *Esempio:* si spendono 14.000 euro per una badante; il beneficiario percepisce un'indennità di accompagnamento annua di 6.048 euro; potrà detrarre solo 5.048 euro della spesa sostenuta.



# Indicatore della situazione patrimoniale

- ✓ L'articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell'ISEE.
- ✓ Nel decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc.) è molto precisa. L'obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell'ISEE.
- ✓ È inclusa nell'elenco dei fabbricati anche la casa di abitazione: i valori computati sono quelli adottati anche per l'IMU.
- ✓ Dal valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, l'ammontare il debito residuo derivante da un eventuale mutuo.
- ✓ Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi.
- ✓ Anche sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro. La soglia di €. 10.000,00 è incrementata di €. 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.
- ✓ Il totale dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale dell'ISE.

# I carichi familiari

- L'articolo 5 della Legge Salva-Italia indica la volontà di intervenire sui “*pesi dei carichi di famiglia*” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità.

# La scala aggiornata

Nel decreto la tabella rimane uguale a quella in vigore, ma vengono modificati i parametri aggiuntivi e cioè:

- incremento di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:
- a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

I parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini.

Scompare, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 precedentemente previsto *“per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.”*

# Un I.S.E.E. a misura ...

- Applicazione «standard» che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che si utilizza per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- Applicazione «di favore» che viene prevista per le prestazioni di natura socio-sanitaria;
- Applicazione «restrittiva» che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA-RSD).
- Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.

# I.S.E.E. e sociosanitario

- L'applicazione di “favore” viene previsto per le **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** e cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
  - **interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;**
  - **interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;**
  - **interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.**

# Prestazioni di natura socio sanitaria

- Devono considerarsi parte integrante dei servizi tutte le «prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione», tra le quali, ad esempio, i servizi di **trasporto e di mensa**.

# I.S.E.E. e sociosanitario

- In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
- Se il beneficiario invece è minorenni per l'individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

# I.S.E.E. e sociosanitario

- **Non esiste più l'ipotesi dell'ISEE individuale** (o estratto) come previsto dalla normativa attuale.
- La nuova disposizione tende a favorire persone con disabilità gravi che vivono in famiglia e che non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare.
- Potrebbero essere svantaggiati, per le prestazioni agevolate socio-sanitarie - le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.
- **Attenzione:** questa modalità di calcolo dell'ISEE si applica solo alle prestazioni sociosanitarie previste.
- Per altro genere di agevolazioni (esempio eventuali agevolazioni tariffarie o accesso ad altri servizi), ci si riferisce alla modalità standard di calcolo (quindi intero nucleo convivente, con la precisazione sui coniugi eventualmente non conviventi).



# Prestazioni sociali rivolte a minorenni

In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- ❖ quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- ❖ quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- ❖ quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- ❖ quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ❖ quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

# Prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

- Nell'ISEE si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati "componente aggiuntiva" del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta "componente aggiuntiva" cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la "componente" aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.
- Si tratta di una modalità per forzare la partecipazione alla spesa dei figli degli anziani (autosufficienti e non) in caso di ricovero in istituto, R.S.A. ecc.
- Il figlio (non convivente) non viene considerato come componente aggiuntiva nel caso in cui quando egli (oppure un componente del suo nucleo) sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

# Prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo

- Il decreto introduce anche una disposizione che riguarda le donazioni.
- Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.)
- Esempio: un genitore anziano fa richiesta di ricovero in istituto, e successivamente effettua una donazione della propria abitazione al figlio. La rendita dell'immobile continua a pesare sul proprio ISEE e, visto che la donazione è avvenuta nei confronti del figlio, continuerebbe a pesare anche se l'avesse effettuata tre anni prima di richiedere il ricovero.

# Nuovo I.S.E.E.

## IL DECRETO NEL DETTAGLIO

# Le definizioni: prestazioni sociali

- Prestazioni sociali: si fa riferimento all'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Definizione di servizi sociali) ed all'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, cioè «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.
- Sono escluse le prestazioni economiche assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario e quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.»

# Prestazioni sociali agevolate

- Si ribadisce il concetto di cui all'art. 1 del D. Lgs. 109/1998.
- Le prestazioni sociali agevolate sono quelle limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica

oppure

- Sono prestazioni non limitate dal possesso di determinati requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche

# Calcolo dell'I.S.E.E.

- L'I.S.E.E. è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), e delle informazioni disponibili negli archivi dell'I.N.P.S. e della Agenzia delle Entrate.

# Il nucleo familiare

- Il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della D.S.U.



# Famiglia anagrafica

**Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica**

**art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223:** *Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:*

**Vincoli di matrimonio**

**Parentela**


**Affinità**

**Adozione**

**Tutela**

**Vincoli affettivi**

# Composizione del nucleo familiare



**NUCLEO FAMILIARE**

# La posizione del coniuge

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare.
- In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- Il coniuge iscritto nell'A.I.R.E. è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

# Eccezioni circa i coniugi

- **I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, tranne che:**
  - in caso di **separazione legale**
  - se è stata ordinata la **separazione in pendenza** di domanda di nullità di matrimonio
  - se è stata consentita la diversa residenza a seguito di **provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice**
  - se uno dei coniugi è stato **escluso dalla potestà** sui figli
  - se è stata proposta **domanda di divorzio**
  - se sussiste **abbandono del coniuge**, accertato in sede **giurisdizionale** o dalla pubblica autorità competente in **materia di servizi sociali**.

# I figli minori

- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il minore che si trova in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la possibilità del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in affidamento e collocato presso una comunità educativa è considerato nucleo familiare a sé stante.

# I figli maggiorenni

- I figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico IRPEF, nel caso in cui non siano coniugati e non abbiano figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori.
- Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

# Il concetto di «soggetto a carico ai fini IRPEF»

Per essere considerati familiari a carico, il reddito personale non deve superare i

**2.840,51 euro**

al lordo degli oneri deducibili.

Il limite è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta.

# Le regole per la convivenza

- La persona che si trova in convivenza anagrafica è considerata nucleo familiare a sé stante, salvo il caso in cui debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
- Il figlio minorenni fa parte del nucleo familiare del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento, collocato in comunità.
- Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.



# L'indicatore della situazione reddituale

- Il reddito di ciascun componente è ottenuto sommando redditi e spese relative al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.
- Come evidenziato dalla presentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, «i dati fiscali più importanti – ad esempio, il reddito complessivo – ed i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'I.N.P.S. saranno compilati direttamente da tale Amministrazione tramite interrogazione degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate ... per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi»

# I redditi

- Reddito complessivo ai fini IRPEF
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta
- Ogni altra componente reddituale esente da imposta;
- I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, tassati esclusivamente nello Stato estero;
- I proventi derivanti da attività agricole: base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale;
- Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

# I redditi

- Trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato);
- Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina IMU. I redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% ed i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito domenicale dell'80% ed il reddito agrario del 70%. Nell'importo devono essere considerati i redditi degli immobili situati all'estero.

# I redditi

- Reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo – con esclusione dei depositi e conto correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro

oppure

- se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1<sup>o</sup> gennaio maggiorato di un punto percentuale
- Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti all'A.I.R.E., convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

# Tasso di interesse legale

- Con il **D.M. del 12/12/2013** pubblicato in G.U. n. 292 del 13/12/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il saggio dell'interesse legale dal precedente 2,5% al valore dell'1%.
- **Il nuovo valore dell'1% entrerà in vigore a partire dal 01/01/2014**, sostituendo il precedente 2,5% approvato con D.M. del 12/12/2011 ed in vigore dal 01/01/2012.
- Il riferimento ai fini I.S.E.E. sarà, pertanto, un rendimento del 2%, in quanto quello medio per il 2013 è pari al 4,38%.

# Il rendimento dei titoli di Stato

Anno	tasso
1998 per anno 1999	4,95%
1999 per anno 2000	4,52%
2000 per anno 2001	5,57%
2001 per anno 2002	5,13%
2002 per anno 2003	5,04%
2003 per anno 2004	4,20%
2004 per anno 2005	4,29%
2005 per anno 2006	3,54%
2006 per anno 2007	3,95%
2007 per anno 2008	4,41%
2008 per anno 2009	4,75%
2009 per anno 2010	4,32%
2010 per anno 2011	4,01%
2011 per anno 2012	5,25%
2012 per anno 2013	5,65%
2013 per anno 2014	4,38%

# Detrazione spese

- Al reddito complessivo vanno sottratte, sino a concorrenza (il risultato non può essere negativo):
  - ❖ l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

# Detrazione spese

- ❖ l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- ❖ fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;



# Detrazione spese

- ❖ l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- ❖ fino a 3.000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1.000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.

# Detrazioni per franchigie e spese

- Dal risultato della differenza tra redditi e spese, si sottraggono, sino a concorrenza , le seguenti franchigie o spese:
  - per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
  - La detrazione per locazione è alternativa a quella per nuclei residenti in abitazione di proprietà.

# Detrazioni per franchigie e spese

- Nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, si detrae, sino a concorrenza, la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, **regolarmente assunti**, nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali ed indennitari, al netto della detrazione di €. 1.000,00, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria.

**La detrazione della spesa non si applica per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.**

- Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

# Detrazioni per franchigie e spese

## alternativamente

- nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatta eccezione per le prestazioni erogate in ambiente residenziali a ciclo continuativo.

# Franchigia per disabilità

- In caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità media, si applica una franchigia di €. 4.000,00, incrementati ad €. 5.500,00 se la persona è minorenni.
- In caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità grave, si applica una franchigia di €. 5.500,00, incrementati ad €. 7.500,00 se la persona è minorenni.
- In caso di presenza nel nucleo di persone non autosufficienti, si applica una franchigia di €. 7.000,00, incrementati ad €. 9.500,00 se la persona è minorenni.

# In sintesi

- Il nuovo I.S.E.E. considera tutte le entrate del nucleo familiare, **riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.**
- Si sottraggono, sino a concorrenza delle entrate, e con riferimento al **secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U.** :
  - ❖ gli assegni periodici per coniuge e figli
  - ❖ gli assegni periodici per figli con altro genitore
  - ❖ fino ad €. 5.000,00 per spese sanitarie per disabili
  - ❖ redditi agrari
  - ❖ fino a €. 3.000,00 per redditi da lavoro o fino ad €. 1.000,00 per redditi da pensione

# In sintesi

- Dal risultato, si sottraggono, sino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie, riferite all'anno precedente alla presentazione della D.S.U.:
  - ❖ canoni di locazione fino ad €. 7.000,00, incrementato di €. 500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  - ❖ spese per assistenza a persone non autosufficienti, nella misura massima dei trattamenti assistenziali, al netto di €. 1.000,00;
  - ❖ franchigie per disabilità media (€. 4.000), disabilità grave (€. 5.500) e per persone non autosufficienti (€. 7.000), incrementate rispettivamente ad €. 5.500, €. 7.700 e ad €. 9.500 se le persone interessate sono minorenni.

**Al risultato si somma l'indicatore della situazione patrimoniale**

# L'indicatore della situazione patrimoniale

- L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare.
- Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività di impresa, quale definito ai fini I.M.U. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della D.S.U., indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
- Il valore deve essere indicato anche nel caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.



# Valore degli immobili

- La base imponibile ai fini I.M.U. si ottiene con la seguente formula:
  - ❖ Per i fabbricati = rendita catastale + 5% x coefficiente di moltiplicazione
    - Categorie A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 : 160
    - Categorie B e C/3, C/4 e C/5: 140
    - Categorie A/10 e D/5: 80
    - Categoria D (escluso D/5): 65
    - Categoria C/1: 55
  - ❖ Per i terreni= reddito dominicale + 25% x 135 (110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
  - ❖ Per i terreni edificabili: valore di mercato

# Detrazioni

- Detrazione dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della D.S.U. per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. **Non si considerano i mutui per le ristrutturazioni.**
- Per l'immobile di proprietà, franchigia di €. 52.500, incrementata di €. 2.500 per ogni figlio successivo al secondo.
- Se il valore della casa di proprietà è superiore alle suddette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

# Immobili all'estero

- A norma del Decreto «Salva Italia», è considerato anche il patrimonio immobiliare ubicato all'estero.
- Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

# Patrimonio mobiliare

## Componenti

- ❖ Depositi e conti correnti bancari e postali: saldo contabile attivo, al loro degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della D.S.U.  
oppure
- ❖ se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
- ❖ se in corso d'anno si è provveduto all'acquisto di immobili o all'incremento del valore mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra consistenza media e saldo al 31 dicembre, può essere assunto il saldo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore.
- ❖ Nella D.S.U. va comunque indicato il valore della consistenza media annua.

# Rapporti di cointestazione

- In caso di rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati, il valore è assunto per la quota di spettanza.

# Patrimonio mobiliare

- ❖ partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- ❖ azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dell'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva);
- ❖ titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione);
- ❖ partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data delle dichiarazioni sostitutive, ovvero, in caso di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali);

# Patrimonio mobiliare

- ❖ masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- ❖ altri strumenti o rapporti finanziari per i quali va assunto il valore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- ❖ contratti d'assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati al 31 dicembre dell'anno precedente, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato.

# Patrimonio mobiliare

- imprese individuali, per il quale va assunto il valore del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali); depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;



# Detrazioni

- Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari ad €. 6.000,00, accresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di €. 10.000.
- La soglia di €. 10.000,00 è incrementata di €. 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

# La scala di equivalenza

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni componente aggiuntivo	0,35

# Esempio 1

- Nucleo familiare con marito, moglie e due figli di 10 e 7 anni.
- Casa in locazione con canone di €. 8.400,00 (700 mensili)
- Patrimonio mobiliare di €. 15.000,00
- Reddito annuo lordo ai fini IRPEF €. 27.456
- Assegno per il nucleo familiare 1.578,96
- Deduzione I.S.E.E. – 3.000,00
- Franchigia per affitto – 7.000,00
- Rendimento figurativo patrimonio mobiliare: 300
- I.S.E. complessivo = 19.334,96
- Scala equivalenza = 2,46
- I.S.E.E. = 7.859,74
- I.S.E.E. con metodo precedente: 9.374,36

# Esempio n. 2 – Fonte Sole 24 ore

- Nucleo familiare con marito 54 anni, moglie 44 anni e due figli di 15 e 7 anni.
- Casa di proprietà con valore catastale di €. 66.838 e mutuo residuo di 28.844
- Patrimonio mobiliare di €. 10.000,00
- Reddito annuo lordo ai fini IRPEF €. 23.575
- Assegno per il nucleo familiare 2.748
- Deduzione I.S.E.E. – 3.000,00
- I.S.E. complessivo = 23.323
- Componente patrimoniale= 0 in quanto inferiore a franchigia
- Scala equivalenza = 2,46
- I.S.E.E. = 9.481
- I.S.E.E. con precedente metodo: 9.791,87

# Esempio n. 3 – Fonte Sole 24 ore

- **Marito** 46anni **Moglie** 43anni **Figlio**17anni **Figlio**15anni **Figlio**10anni
- **Casa di proprietà:** valore catastale €. 51.887
- **Altro immobile:** valore. di €. 2.574 e rendita di €. 43
- Patrimonio mobiliare: €. 25.000
- **Marito: €. 32.334** annuo lordo ai fini Irpef e €. **960** assegni per il nucleo familiare
  - €. **988** rendimenti del patrimonio mobiliare
  - €. **-3.000** deduzione I.S.E.E. per redditi da lavoro dipendente
  - €. **31.282** reddito individuale ai fine I.S.E.E.
- **Moglie: €. 8.629** reddito annuo lordo ai fini Irpef
  - €. **-1.726** deduzione I.S.E.E. per redditi da lavoro dipendente
  - €. **6.903** reddito individuale ai fini I.S.E.E.
- €. **38.185** valore complessivo della componente reddituale
- €. **14.000** valore del patrimonio mobiliare al netto della franchigia
- €. **2.574** valore catastale del secondo immobile
- €. **16.574** valore complessivo della componente patrimoniale
- €. **38.185** componente reddituale + €. **3.315** (20% della componente patrimoniale)
- €. **41.500** I.S.E. Complessivo - **3,25 scala equivalenza**
- **12.646 I.S.E.E. – I.S.E.E. con metodo precedente 14.770,41**

# Esempio n. 4 – Fonte Sole 24 ore

- **Marito 77** anni non autosufficiente **Moglie 76**anni
- **Casa di proprietà:** valore catastale €. 80.716
- Patrimonio mobiliare: non presente
- **Marito: €. 15.832** annuo lordo ai fini Irpef e €. 5.766 **indennità accompagnamento**
  - €. -1.000 deduzione I.S.E.E. per redditi da lavoro trasferimenti assist. e prev.
  - €. – 1.513 deduzione per spese sanitarie
  - €. – 4.766 deduzioni per spese personale di cura per non autosufficienti
  - €. **14.319** reddito individuale ai fine I.S.E.E.
- €. **14.319** valore complessivo della componente reddituale
- €. **18.811** valore della abitazione al netto delle deduzioni
- €. **14.319** componente reddituale + €. **3.762** (20% della componente patrimoniale)
- €. – 7.000,00 deduzione per non autosufficienza
- €. **11.081** I.S.E. Complessivo
- **1,57 scala equivalenza**
- **7.058 I.S.E.E.**
- **I.S.E.E. con metodo precedente 7.648,31**

# Esempio n. 5 – Fonte Sole 24 ore

- **Marito 57anni Moglie 54 anni Figlio 24anni** non autosufficiente. Il figlio fa parte del nucleo dei genitori
- **Casa di proprietà:** valore catastale al netto del mutuo €. 34.031
- **Altro immobile:** valore. di €. 3.946
- Patrimonio mobiliare: €. 20.000
- **Marito: €. 22.556** annuo lordo ai fini Irpef
  - €. -3.000 deduzione I.S.E.E. per redditi da lavoro dipendente
  - €. 19.556 reddito individuale ai fine I.S.E.E.
- **Moglie: €. 552** reddito annuo lordo ai fini Irpef
- **Figlio: €. 4286 pensione invalidità civile + €. 5.766 indennità accompagnamento**
  - €. -161 spese sanitarie
  - €. 1.000 deduzione I.S.E.E. per redditi da pensione
  - €. 8.891 reddito individuale ai fini I.S.E.E.
- €. 28.999 valore complessivo della componente reddituale
- €. 3.946 valore catastale degli immobili
- €. 10.000 **patrimonio mobiliare al netto della franchigia**
- €. 28.999 componente reddituale + €. 2.789 (20% della componente patrimoniale)
- €. – 7.000,00 deduzione per non autosufficienza
- €. 24.788 I.S.E. Complessivo – **2,04 scala equivalenza**
- **12.151 I.S.E.E. – I.S.E.E. con metodo precedente 7.403,33**

# Esempio n. 6 – Fonte Sole 24 ore

- **Marito 57anni Moglie 54 anni Figlio 24** anni non autosufficiente. Il figlio fa nucleo a sé
- **Casa di proprietà dei genitori**
- Patrimonio mobiliare: €.  
0
- **Figlio: €.  
4.286 pensione invalidità civile + €.  
5.766 indennità accompagnamento**
  - **€.  
-161 spese sanitarie**
  - **€.  
1.000 deduzione I.S.E.E. per redditi da pensione**
  - **€.  
8.891 reddito individuale ai fini I.S.E.E.**
- **€.  
- 7.000,00 deduzione per non autosufficienza**
- **€.  
1.891 I.S.E. Complessivo – 1,00 scala equivalenza**
- **1.891 I.S.E.E. – I.S.E.E. con metodo precedente 0.00**



# Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria – art. 6

- Per le prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria rivolte a persone maggiorenni, l'I.S.E.E. è calcolato con riferimento al nucleo familiare composto dal beneficiario, dal coniuge e dai figli minori e dai figli maggiorenni a carico IRPEF.

# Prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo

- Non si applicano le detrazioni per spese di assistenza o ricovero
- In caso di figli non inclusi nel nucleo, l'I.S.E.E. è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio
- Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni continuano ad essere valorizzate del donante.
- Sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di prestazioni, se in favore di persone tenute agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile.

# Componente aggiuntivo prestazioni socio sanitarie

- I.S.E. del solo figlio/a
- Le donazioni non rientrano nel calcolo, in quanto parte del patrimonio del donante
- L'I.S.E. è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo di appartenenza
- All'I.S.E. così determinato è sottratto il valore di €. 9.000
- Se la differenza è positiva, tale differenza viene moltiplicata per 0,2: la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo il risultato per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario.
- Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio, integrano l'I.S.E.E. del beneficiario.
- Se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva.

# Non applicabilità componente aggiuntiva

- Non si applica la componente aggiuntiva quando:
  - ❖ Il figlio o un componente del suo nucleo familiare sia nelle condizioni di disabilità
  - ❖ Risultati accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

# Prestazioni agevolate a favore di minorenni

- Il genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, ad eccezione dei seguenti casi:
  - ❖ Il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore
  - ❖ Il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore
  - ❖ Quando con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
  - ❖ Quando sussisti esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  - ❖ Risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

# Componente aggiuntivo

## prestazioni sociali a minorenni

Per le prestazioni rivolte a minorenni , in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano le condizioni di:

- ❖ Il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore
- ❖ Il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore

è calcolata una componente aggiuntiva nel modo seguente:

- I.S.E. del solo genitore non convivente
- L'I.S.E. è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo di appartenenza e moltiplicato per 0,3
- Il valore ottenuto è moltiplicato per un fattore di proporzionalità pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo
- I figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del fattore di proporzionalità;
- la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo il risultato per il parametro della scala di equivalenza del beneficiario.
- Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio, integrano l'I.S.E.E. del beneficiario.

## I.S.E.E. corrente

- Sulla base di sperimentazioni fatte da alcuni Comuni italiani, è stata introdotta la facoltà di ottenere il rilascio di un I.S.E.E. corrente, riferito a un periodo di tempo più ravvicinato, come rimedio per quei nuclei familiari che hanno subito mutamenti significativi nell'anno e mezzo precedente la richiesta della prestazione e che verrebbero penalizzati da una valutazione legata esclusivamente all'I.S.E.E. ordinario in corso di validità.

# I.S.E.E. corrente – art. 9

- È possibile chiedere un I.S.E.E. corrente, con valori reddituali e patrimoniali più aggiornati **al verificarsi di una delle seguenti condizioni:**
  - Lavoratore a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa
  - lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  - lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.



# I.S.E.E. corrente

- L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.
- Il richiedente l'I.S.E.E. corrente presenta la documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa.

# Calcolo dell'I.S.E.E. corrente

- Riferimento a:
  - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, i redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi precedenti la presentazione della D.S.U.
  - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
  - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

# Validità dell'I.S.E.E. corrente

- L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

# La D.S.U. – art. 10

- La D.S.U. è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico sulla semplificazione amministrativa”

# Validità della D.S.U.

- La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
- È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
- E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare oppure in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni previste dall'I.S.E.E. corrente.

# Caratteristiche della D.S.U.

La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente
- e) moduli integrativi.

# I moduli integrativi

- Sono da utilizzare per:
  - a) Osservazioni circa inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'I.N.P.S. e dell' Agenzia delle Entrate
  - b) Ritardo da parte dell'I.N.P.S. circa l'attestazione I.S.E.E.
  - c) Dichiarazione del reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

# Presentazione della D.S.U.

- La DSU è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio.
- **È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.** A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.



# Cosa si autodichiara

- la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
- la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;

# Cosa si autodichiara

- il reddito complessivo ai fini IRPEF limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
- Redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- le componenti reddituali esenti da imposta (es. assegno nucleo familiare), redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, assegni per mantenimento dei figli trattamenti assistenziali e indennitari, redditi fondiari, redditi iscritti AIRE;
- I trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari , limitatamente alle prestazioni non erogate dall'I.N.P.S.

# Cosa si autodichiara

- il valore del canone di locazione annuo;
- le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- le componenti del patrimonio immobiliare e per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- in caso di richiesta di prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria, le donazioni di cespiti;
- gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.

# Dopo la D.S.U. ...

- I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU.
- La DSU è conservata per due anni dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni.
- Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS.
- Sono trasmesse, seppure autodichiarate, le informazioni relative all'esistenza di rapporti bancari, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare,
- L'INPS attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati.
- L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

# L'Agenzia delle Entrate

- In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti bancari.

# Il rilascio

- L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
- L'attestazione riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti bancari e finanziari, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU.
- Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, oppure può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.
- Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione

# Osservazioni

- Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS.
- Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze.

# Ritardo

- Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo.
- In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria, valida fino al momento di invio della attestazione.
- In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU.
- L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo



# Assegno nuclei famiglie numerose

- L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, a decorrere dall'entrata in vigore del DPCM, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .
- L'assegno è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di 8.446 euro per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile.
- Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

# Norma transitoria

- Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente alla data dell'8 giugno 2014, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti.
- Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico previsto dal decreto 159/2013 e all'ISEE calcolato secondo le nuove modalità.
- I Comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU al fine di evitare la sospensione del beneficio.

# Assegno di maternità

- L'assegno di maternità di base, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- Gli importi degli assegni e dei requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

# Norma transitoria

- Con riferimento all'assegno di maternità, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la nuova soglia I.S.E.E. si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data dell'8 giugno 2014, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.